

Numero 67262 del repertorio notarile -----

Numero 23586 progressivo dell'atto -----

----- **RIUNIONE DEL CONSIGLIO** -----

----- **DI AMMINISTRAZIONE** -----

----- **DI FONDAZIONE** -----

----- ***** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventuno ed alli ventuno di giugno in Genova, nel mio studio in Via Martin Piaggio tredici interno sei, alle ore diciotto e trenta minuti

Io sottoscritto Dottor LORENZO ANSELMi Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, procedo alla redazione del verbale della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE MALATTIE RENALI DEL BAMBINO ONLUS", fondazione riconosciuta iscritta al Registro regionale delle Persone Giuridiche al numero 552 e all'Anagrafe Unica delle ONLUS, con sede in Genova, Largo G. Gaslini 5 e titolare del codice fiscale numero 95086920105, rappresentata dal signor: -----

- Dottor Enrico VERRINA, nato a Genova il giorno 21 settembre 1956, domiciliato per la carica presso l'infraindicato ente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale, assunta la presidenza ai sensi di statuto, mi ha designato per la redazione del verbale della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione da tenersi in video conferenza, alla mia costante presenza, ai sensi dell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI GENOVA**

Il 15/07/2021
N. 27693 1T
€ Esente

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), consiglio riunitosi a seguito di avviso di convocazione inviato in data 31 maggio 2021, per discutere e deliberare sul seguente: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Approvazione di ulteriori modifiche allo statuto -----

Il Presidente constata che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre sè medesimo Presidente, i Consiglieri Stefano Messina, Vice Presidente, Riccardo Lagorio, Gianmarco Ghiggeri e Dott.ssa Rosetta Gessaga, tutti collegati in video conferenza ai sensi di legge, e così complessivamente cinque dei sette consiglieri componenti l'organo amministrativo -----

Dichiara pertanto la riunione del consiglio validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto argomento all'ordine del giorno necessitante la verbalizzazione notarile, anche ai sensi del citato art. 106, secondo comma del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 -----

Passando alla trattazione dell'argomento dell'ordine del giorno, per il quale è richiesta la verbalizzazione notarile, il Presidente comunica che, successivamente alla approvazione del nuovo testo di statuto sociale deliberata da questo Consiglio nella seduta straordinaria in data 27 ottobre 2020, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data numero 66485 di repertorio, la Regione Liguria ha chiesto di apportare al suddetto statuto alcune ulteriori modifiche al fine di completare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come da disposizioni del D.Lgs. 117/2017 -----

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto sociale adeguato al Decreto Legislativo n. 117/17 che, letto da me notaio all'assemblea, viene

allegato al presente verbale sotto la lettera "A", vidimato da me notaio ----

Il Presidente propone quindi agli intervenuti di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto sociale ricordando che le modifiche statutarie proposte sono preordinate all'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, iscrizione al momento ancora non giuridicamente possibile in assenza di formale istituzione del Registro medesimo -----

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità approva --

L'assemblea all'unanimità delibera altresì di delegare al Presidente ogni potere per dar corso alla suddetta delibera, ivi inclusi tutti i necessari adempimenti, quali in via esemplificativa l'iscrizione della Fondazione al registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od opportune -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto la riunione ----

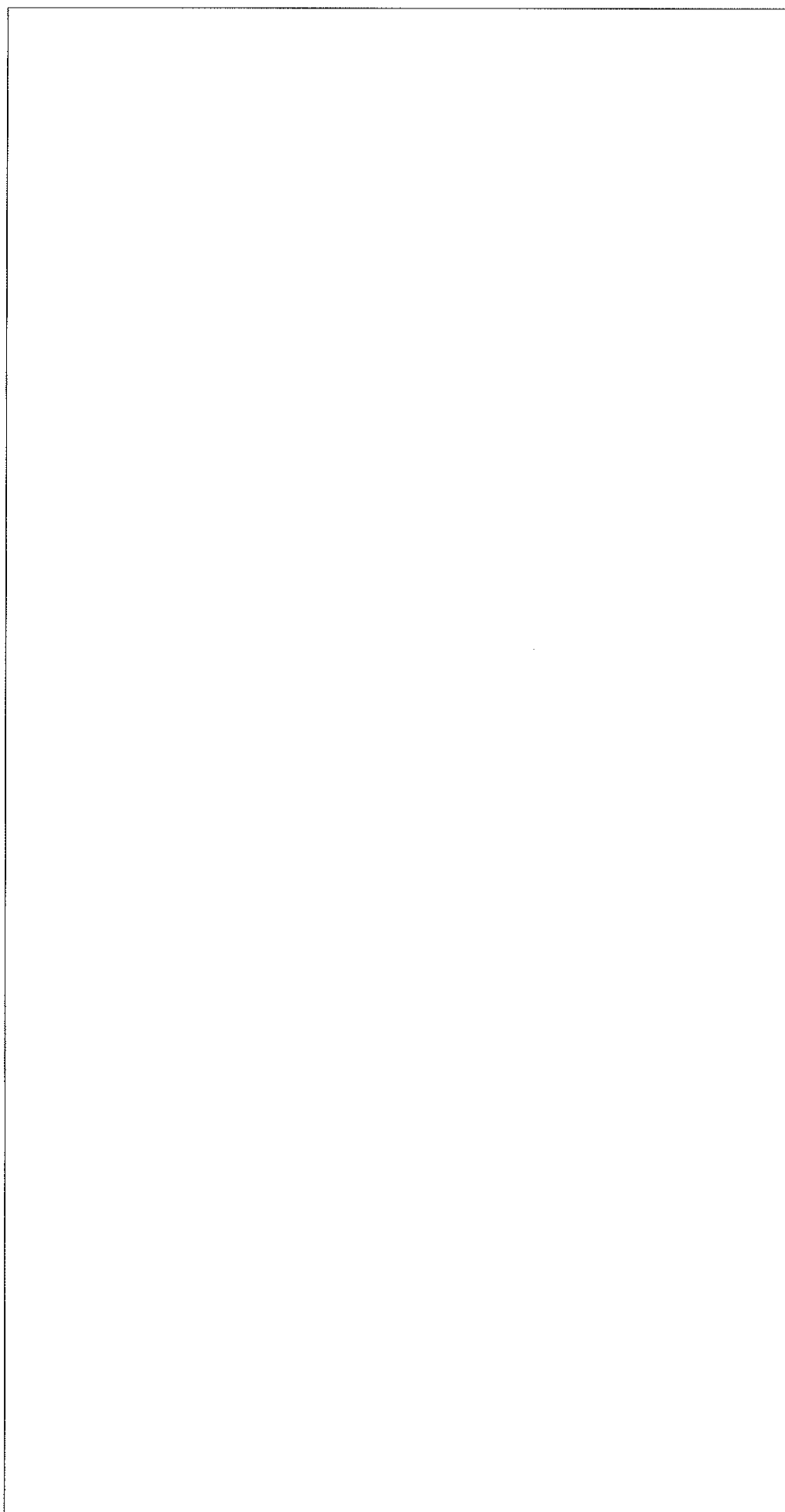
Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione dell'art. 82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017 -----

E richiesto io notaio ho redatto questo verbale che ho letto all'assemblea, che lo approva; quindi io Notaio lo sottoscrivo alle ore diciotto e cinquanta minuti -----

Consta di un foglio non bollato, scritto a mia cura da persona di mia fiducia su due facciate e parte della seconda -----

Firmato all'originale: -----

LORENZO ANSELMI NOTAIO -----



STATUTO FONDAZIONE MALATTIE RENALI DEL BAMBINO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato 'Fondazione Malattie Renali del Bambino che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, Sezione Altri Enti del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 2 – Finalità e attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale volta allo studio sulle nefropatie infantili nonché su temi ad esse correlati;
- b) Interventi servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) Formazione universitaria e post-universitaria;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La Fondazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale perseguire:

- il finanziamento ed il supporto delle attività istituzionali dell'Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino ODV.
- la formazione e l'istruzione negli ambiti di cui sopra, di soggetti svantaggiati, nonché in via accessoria nei confronti dei propri collaboratori o di collaboratori di altre Università, Fondazioni, ed Enti di ricerca scientifica, al fine della divulgazione dei risultati ottenuti in campo scientifico sempre negli argomenti di cui sopra.

3. In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità dell'Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino ODV o comunque in modo tale da pregiudicarne l'operatività,

Articolo 3 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai fondi di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo dai soci fondatori.

3. Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con liberalità donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia, ove sia espressa da parte dell'erogante la destinazione al patrimonio della fondazione.

4. Il patrimonio di cui dispone la fondazione dovrà essere amministrato con il principio della massima prudenza ed investito in attività finanziarie che ragionevolmente non presentino profili di rischio.

5. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali attività in via meramente strumentale allo scopo principale, così come le donazioni, le offerte, gli atti di disposizione testamentaria, o contributi da parte degli enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche-ove non ne sia prevista espressamente da parte dell'erogante la destinazione al patrimonio della Fondazione dovranno essere interamente devoluti agli scopi della Fondazione nell'esercizio cui redditi si riferiscono o in esercizi successivi

6. Le rendite della fondazione sono costituite dall'ammontare dei ricavi e di ogni altro provento, comunque, dalla stessa percepito o realizzato, ivi compresi gli utili conseguiti dalle società od organizzazioni strumentali con le quali raccordi la propria attività ed aventi finalità analoghe.

7. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 - Lavoratori e volontari

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
2. La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
3. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 6 – Composizione Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, tre dei quali comunque nominati dall'Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino.
2. Tutti i consiglieri di amministrazione debbono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
 - a) Medici specialisti, ricercatori e operatori professionali che abbiano maturato esperienza significativa (per almeno sei anni nel campo della diagnosi, della cura delle nefropatie infantili o della ricerca scientifica sulle malattie renali o su temi ad essa correlati;
 - b) Persone che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino (per almeno due mandati);
 - c) Persone di provata esperienza che abbiano ricoperto (per almeno sei anni) l'incarico di amministratore direttore generale o dirigente di livello superiore in enti o strutture pubbliche o private;
 - d) Professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti in economia aziendale o gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari di provata esperienza professionale.

Art. 7 – Nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati con l'Atto istitutivo della Fondazione e restano in carica per il periodo ivi indicato.
2. I membri di nomina da parte della Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino sono eletti dall'Assemblea Generale del Fondo stesso fra un numero almeno doppio di Candidati indicati dal Consiglio Direttivo; restano in carica tre anni ovvero per la diversa durata del mandato al Consiglio Direttivo prevista dallo statuto dell'Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino.
3. Gli altri Consiglieri restano in carica per tre anni, fatto salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e sono sostituiti alla scadenza del mandato mediante cooptazione da parte di tutti Consiglieri rimasti in carica.
4. I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione per la residua durata del mandato.

Art. 8 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza altre limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno.
2. La Convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso da inviarsi ai consiglieri per lettera raccomandata recante l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata per telegramma con preavviso di almeno due giorni (o inviati via fax o posta elettronica).
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto apposito verbale a cura del Presidente o, per delega di questo, di un Segretario che può essere scelto anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni possono essere tenute anche con i Componenti che partecipano da luoghi diversi purché audio video collegati e le decisioni possono essere prese anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere in qualsiasi momento visionate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Fondo malattie Renali del Bambino.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con facoltà di subdelega. Può nominare un Presidente Onorario della Fondazione al quale non potranno essere attribuiti i poteri di rappresentanza o di amministrazione.

8. Può istituire Comitati consultivi e di indirizzo delle singole attività della Fondazione.

9. Le attività di cui all'art. 2 lettera a) verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante di un Comitato Scientifico istituito ai sensi del comma precedente. Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere attribuito un emolumento, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge.

Art. 10 – Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra suoi componenti.

2. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del suo mandato quale Consigliere ed è rieleggibile.

3. La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti della delega, ai Consiglieri delegati.

Art 11 - Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove il Consiglio assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 13 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14 - Devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. Qualora si verifichi una delle cause di estinzione o di scioglimento previste dal Codice civile il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, destina la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Fondo Malattie Renali del Bambino ODV ovvero o a uno o più Enti del Terzo Settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Firmato all'originale:

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge

Genova, 27 novembre 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Anselmi', is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains text around its perimeter, though it is difficult to read. The signature is fluid and extends to the left and right of the seal.

